

Guido Alpa

L'INGRESSO DELLA DONNA NELLE PROFESSIONI LEGALI

(...) Tu gisti colà, Vergin preclara
Ove di molle pié l'orma è più rara

Giuseppe Parini, *La laurea*, 1777

Sommario: 1. La prima laureata in *utroque iure* e i simboli della giustizia. – 2. La liberazione della donna: il dibattito della metà dell'Ottocento. – 3. La donna nella società, cioè nella codificazione civile. – 4. Il dibattito sull'ammissione delle donne all'esercizio della professione forense alla fine dell'Ottocento. – 5. L'agognato ingresso. – 6. La donna notaio e la donna magistrato. – 7. Il ruolo del Consiglio nazionale forense e della Commissione Pari Opportunità. – 8. Le pari opportunità nel contesto dei diritti delle donne. – 9. La letteratura storica sulle donne nelle professioni legali.

1. LA PRIMA LAUREATA IN *UTROQUE IURE* E I SIMBOLI DELLA GIUSTIZIA

Con queste parole, tratte dall'ode *La laurea* (1777) Giuseppe Parini incoronava con il suo serto poetico Maria Pellegrina Amoretti che si era meritata il serto d'alloro per la laurea in *utroque iure* conseguita all'Università di Pavia il 25 gennaio 1777 sul tema della dote. Un duplice merito, non solo perché si trattava di una delle prime donne laureate, ma soprattutto perché la laurea in cui Amoretti si era addottorata era alquanto singolare: lo studio e la pratica del diritto erano infatti riservati agli uomini, per ragioni che la

tradizione, l'organizzazione sociale, il governo della politica avevano radicato a tal punto da considerare questa sorta di esclusiva come un dato del tutto naturale, indiscutibile, indefettibile.

Eppure per tanti versi la donna non era estranea al mondo del diritto. Anzi, ne faceva parte integrante, tale da esserne addirittura il simbolo: Temi, moglie di Zeus, simboleggiava l'ordine e il diritto; sua figlia Dike, la *Iustitia* romana, simboleggiava la giustizia, il principio fondamentale alla base della società civile, motore del suo sviluppo. Alle origini della cultura occidentale, nella tragedia greca ma anche nella poesia e nella filosofia greca, il tema della giustizia è il filo conduttore ininterrotto che raccoglie intorno a sé tutti i problemi dell'umanità, dal rapporto con l'Assoluto al rapporto tra le persone, dalla distribuzione del potere e dei beni al futuro dell'umanità. Giustizia è prosperità, quindi fecondità: solo l'immagine della donna, il suo corpo, congiunto al naturale dono procreativo, campeggiano nelle rappresentazioni della giustizia. Molto belle sono le icone raccolte sulla giustizia da Cesare Ripa, ma il dipinto che mi ha colpito di più è quello che campeggia in una sala del Palazzo ducale di Genova, a suo tempo palazzo di giustizia e di detenzione. Qui Giovanni Andrea De Ferrari rappresenta la giustizia nella foggia di una giovane florida, con la spada e la bilancia, ma senza benda, e con una cornucopia portata in braccio, proprio a significare che la giustizia, pur severa, è fautrice di prosperità.

Si trattava di semplice mitologia, di semplice raffigurazione oleografica, o la presenza della donna nella creazione dell'idea di giustizia andava al di là del mito e dell'estetica? Non è un caso che uno dei personaggi più complessi e coraggiosi della tragedia greca sia proprio una donna, Antigone. Antigone sfida la legge, la legge dello Stato, in virtù di una legge etica, la pietà per il padre e la pace dei defunti; esprime il dramma del conflitto tra legge ufficiale e giustizia come valore innato, e può farlo solo in quanto donna, perché la donna in allora non apparteneva al corpo legislativo, che era riservato agli uomini. Gli uomini potevano criticare il testo di legge nel momento in cui si doveva approvare, ma una volta approvato lo dovevano osservare. *Dura lex sed lex*.

Alla donna quindi si affida il compito più alto e difficile, quello di individuare il confine tra legge e giustizia, e quindi di delineare i confini della legge giusta. Nel pensiero greco accanto ad Antigone troviamo però Diotima, veggente e sacerdotessa, istitutrice di Socrate nella materia erotica, e protagonista del Simposio di Platone. Queste due componenti – non è azzardato sottolinearlo – accom-

pagnano l'ingresso della donna nel mondo del diritto e delle professioni giuridiche. E non è un caso che nella stessa ode di Parini si insista così tanto sulla leggiadria della donna laureata in legge, e si prenda atto delle difficoltà di accettazione del mondo maschile dei giuristi di questa presenza così inusitata:

«Oh amabil sesso, che su l'alme regni/con così possente incanto/qual'alma generosa è che si sdegni /del novello tuo vanto?».

La generosità maschile sull'ingresso delle donne nel mondo del diritto è sempre stata assai rara: la donna diviene *sui iuris* soltanto con l'abolizione della tutela maritale, in Italia nel 1919, e con una applicazione molto limitata delle nuove regole. È questo il *discrimen* tra lo status giuridico della donna come persona, come membro della famiglia, come componente della società, e della donna come esercente la professione forense. Per le altre professioni, il notariato e la magistratura, così come per la rappresentanza politica, occorrerà attendere altri decenni, non solo perché l'ingresso nel mondo del diritto era ancora circondato da ostilità, opposizioni, ritardi culturali e meschine limitazioni, ma anche perché esercitare le funzioni notarili o le funzioni magistratuali significava svolgere un ruolo di natura pubblicistica; e le cariche che implicavano una funzione pubblica o l'esercizio di un pubblico servizio si addicevano solo agli uomini.

2. LA LIBERAZIONE DELLA DONNA: IL DIBATTITO DELLA METÀ DELL'OTTOCENTO

La discriminazione della donna supera i grandi eventi della Storia, va al di là della stagione illuministica, della Rivoluzione francese e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, si consolida nel codice civile napoleonico e non viene neppure scalfita dal codice civile italiano del 1865, anche se Anna Maria Mozzoni, una delle grandi icone della battaglia per la parità dei diritti, aveva modo di scrivere con stile persuasivo ed elegante, un saggio dal titolo eloquente, *La liberazione della donna*. Questo saggio del 1864 contiene preziose osservazioni al progetto di codice civile allora in fase di redazione. Val la pena di soffermarsi su queste pagine, perché dimostrano con nettezza che lo status professionale della donna ha dovuto superare non uno ma due ostacoli: la parità di trattamento nell'ambito dei diritti individuali e della famiglia, e la parità di trattamento nel mondo del lavoro. Le due dimensioni si

integrano indissolubilmente, sì che senza l'uno non poteva procedere l'altro e neppure dissociarsene. E così è stato: la svolta del 1919 implica una modificazione irreversibile – anche se, come hanno documentato gli storici, guadagnata con tanta fatica e osservata con tanta cautela – sia nella posizione giuridica della donna in quanto tale sia nella posizione giuridica della donna in quanto esercente una professione che non implicasse l'assunzione di una funzione pubblica.

In questo lungo cammino gli storici di professione assistono i giuristi: basti pensare alla storia della storiografia¹, alla storia politica e sociale dell'Occidente², alla storia delle professioni³. Ma i giuristi aggiungono un *quid pluris* a queste narrazioni: da un lato, il loro contributo alla creazione della regola giuridica e alla sua interpretazione, sì da rendere la discriminazione un fatto cogente,⁴ dall'altro lato la loro intelligenza sottile volta alla argomentazione delle ragioni che giustificano la discriminazione. Sì che la storia dell'ingresso delle donne nelle professionali legali non è solo una storia politica e sociale, è una storia che si insinua, si "invera" per così dire, nella mentalità e nella cultura dei giuristi, nella tradizione, si rincorre nei testi di legge, nelle sentenze, nei manuali, nella letteratura specialistica.

È a questa prospettiva che vorrei dare maggior attenzione in queste pagine, dal momento che non è il caso di ripetere, riassumendole e quindi svilendole, le belle pagine di Francesca Tacchi⁵.

Come dicevo, alle soglie del nuovo codice civile Anna Maria Mozzoni tenta, con una accurata analisi della posizione della donna nell'opinione pubblica, nella religione, nella famiglia, nella società e nella scienza, di costruire le basi per una riforma delle regole di diritto privato che ne migliori la posizione e ne garantisca l'emancipazione:

«G.G. Rousseau considerò la donna in natura; Balzac ne disse

¹ M. PALAZZI, *Storia delle donne e storia di genere in Italia*, in *Genere e mascolinità. Uno sguardo storico*, Roma, 2000

² G. DUBY-M. PERROT, *Storia delle donne in Occidente*, Roma-Bari, 2003.

³ M. MALATESTA (cur.), *Atlante storico delle professioni*, Bologna, 2009.

⁴ Lo avevo messo in luce in una ricerca di G. ALPA, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari, 1994.

⁵ F. TACCHI, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità ad oggi*, Utet, Torino, 2009.

dal punto di vista degli interessi virili; La Bruyère l'assoggettò a fina analisi senza che da questa si curasse poi derivarne riforma alcuna in lei od attorno a lei; Madame Necker non la vide che dal punto di vista di istituzioni locali, facenti spesso a pugni colla vera natura degli essere e delle cose. Nessuno, fra tanti, studiò di proposito l'influenza delle istituzioni sul suo carattere e sulle sue condizioni».

«Avendo la donna al par dell'uomo speciali attitudini, ha al par dell'uomo altresì diritto di svilupparle; questo c'insegna il principio del diritto ingenito. Vi ha diritto perché, avendo diritto al lavoro, in lei sola sta la scelta del suo lavoro; vi ha diritto perché praticamente e realmente ella lavora e produce; e nella industria e nel commercio, e nelle arti e nello insegnamento ella trovasi già su larga scala, e spiega a quest'ora delle attitudini, che si avrebbe forse avuto, non ha molto tempo, prurito di negarle. Vi ha diritto finalmente, perché la società alla sua volta ha diritto, che la funzione venga esercitata da chi può meglio; e però, se fra più concorrenti, una donna mostra maggior idoneità, ella fra tutti vi ha diritto.

La donna fu ed è sempre considerata come fuor della legge, coll'aiuto della sua debolezza che si ha ogni studio ed ingegno di esagerare fino al ridicolo, e coll'opportuna *messa in iscena* della sua pretesa incapacità, a smentire la quale sorgono dovunque invano splendidi fatti».

Il discorso di Anna Maria Mozzoni si svolge in due fasi. Dapprima esamina la donna "in faccia al diritto", e, muovendo dal principio in base al quale finalità del diritto non può che essere quella di garantire ad ogni individuo lo sviluppo e l'esercizio delle sue facoltà e non imporgli altra limitazione che quella del diritto altrui, declina tutte le classificazioni e i pregiudizi che hanno impedito a questo principio di diritto naturale di essere compiutamente condiviso e applicato. È un discorso che va ben al di là della parità dei sessi e della rivendicazione dei diritti delle donne: le domande che Mozzoni si pone e rivolge al lettore – purtroppo debbo dire che potrebbero essere rivolte anche al lettore contemporaneo – sono di estrema finezza. «[...] ai nostri tempi – ella scrive – (parlo di paesi civilizzati e progressisti) che cosa significa, in faccia al principio filosofico del diritto, l'ostracismo degli ebrei? Che cosa, le barriere elevate alla libera associazione dalla diversità delle credenze? La diseredazione del figlio che ha lasciato la religione paterna? La frase comune a molti codici, tolleranza dei culti? La schiavitù delle razze colorate? La soppressione dell'intelligenza e dell'attività femminile?». Di qui i pregiudizi che si annidano sulla paternità, e

quindi sulla patria potestà, che esclude i diritti della madre sulla prole, che elenca i doveri della moglie e i diritti del marito, che annega la moglie nell'ombra del marito, che penalizza la moglie nei crimini in cui il marito è trattato in modo più lieve, che riduce la moglie in balia del potere del marito.

Nelle pagine poi rivolte al Ministro Guardasigilli che aveva se possibile peggiorato la posizione femminile nella famiglia e nella società Anna Maria Mozzoni spiega come sia necessario superare l'ostacolo dei pubblici uffici consentendo non solo alla donna maggior risalto nei rapporti familiari, ma anche aprendole le porte del lavoro, dell'impiego privato e dell'impiego pubblico, delle professioni e dell'insegnamento. Di più. Il diritto, informato alla «vecchia cariatide del diritto romano, che ormai i secoli dovrebbero aver rosicata» si presenta incompatibile con la nuova Italia e con le nuove generazioni. L'argomento giuridico si affianca a quello politico: ed avanza un interrogativo cruciale. Se il codice civile deve riflettere i bisogni della società, perché introdurre regole che non sono più al passo con i tempi e anzi sono superate dalle stesse convinzioni ormai diffuse nella società? Perché il legislatore è più retrogrado ed i giuristi più conservatori di modelli ormai superati dai tempi e dalla stessa evoluzione sociale?

Animata dai principi che propugnava il socialismo di metà Ottocento Anna Maria Mozzoni con sottile acume, in poche battute, dipinge la condizione giuridica della donna articolata nelle diverse situazioni della scala sociale, e scopre che – curiosamente – è più egalitaria la condizione delle donne di estrazione umile che non quella delle donne di estrazione nobile o borghese: le prime condannate alla noia, le altre condannate a vivere nella luce professionale del marito.

La critica al "signor Gabba" è feroce: l'equilibrio tra i sessi propugnato dal giurista «è un vero squilibrio per chiunque ha fior di giustizia e capisce come i fatti strozzino dovunque, appena nati, gli egoisti teoremi». Proprio Gabba, professore dell'università di Pisa, aveva scritto sulla condizione giuridica della donna, giustificandone la *deminutio*, ed insisterà sul tema, sia nella sua opera contro l'introduzione del divorzio, sia in quella su *Le donne non avvocate*⁶

⁶ C.F. GABBA, Pisa, 1884.

e poi nella relazione tenuta al III Congresso giuridico nazionale, tenutosi a Firenze⁷.

3. LA DONNA NELLA SOCIETÀ, CIOÈ NELLA CODIFICAZIONE CIVILE

Assunto a modello ispiratore, il *Code Napoléon* lascia profonde tracce nel Codice unitario italiano del 1865. Nel diritto di famiglia si riscontrano però alcune novità, anche se, nella sostanza, la linea «autoritaria» non muta. Da un lato, in attuazione del principio cavouriano «libera Chiesa in libero Stato», si introduce l'istituto del matrimonio civile (ma si esclude, ad esito di un lungo dibattito in Parlamento, l'istituto del divorzio); si mantiene la separazione dei coniugi, nel caso che la convivenza sia diventata impossibile; ma si assicura al marito una posizione privilegiata (art. 150, 2° c.: «non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie»); il marito è considerato comunque il capo «della famiglia» e la moglie «segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza» (art. 131); il marito conserva la direzione della famiglia (art. 152: «il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla con sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze») anche se si richiede alla moglie di contribuire al mantenimento del marito «se questi non ha mezzi sufficienti» (art. 132, 2° c.), e una (seppure attenuata) potestà maritale, che si esplica anche nell'«autorizzazione» cui è subordinata l'attività di alienazione e di acquisti operata dalla moglie (art. 134: «la moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi in società, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito»; l'autorizzazione non è richiesta se il marito è minore, assente, interdetto, condannato durante l'espiazione della pena; separato per propria colpa; quando la moglie eserciti la mercatura). Meno intensi sono invece i poteri che il padre può esercitare sui figli (artt. 220 ss.); nei casi più

⁷ Id., *Atti*, Firenze, 1891.

gravi il padre può far collocare il figlio in una casa di educazione e di correzione, ma certamente non in carcere.

La via della emancipazione della donna, e della «famiglia» nel suo complesso, è comunque assai lenta. Dall'introduzione del Codice del 1865 debbono trascorrere molti anni prima che una nuova legislazione modifichi la situazione della donna nella famiglia e nella società. È del 1877 la legge che ammette la donna a testimoniare negli atti pubblici; del 1893 e 1907 alcuni provvedimenti che attenuano la potestà maritale (escludendo l'autorizzazione a vantaggio della donna separata e della donna lavoratrice). La Commissione parlamentare istituita dal Guardasigilli Nicolò Gallo nel 1908 per rivedere il primo libro del Codice civile non riesce a portare a termine i lavori, pur consapevole della grave condizione che si riserva alla donna nella legislazione civile: «nel diritto della famiglia, si osserva da parte del Guardasigilli, occorrerà vedere quale diverso apprezzamento può essere dato negli istituti che la riguardano alla condizione della donna. Conviene esaminare se non debba sparire ogni elemento di incapacità subiettiva della donna». Anche se l'abolizione della tutela maritale nel 1919 dovrebbe segnare la svolta definitiva, la situazione non muta con l'avvento del fascismo.

Si privilegia, in verità, un nuovo modello di famiglia: la famiglia intesa come istituzione sottomessa allo Stato e da esso gerarchicamente dipendente, e come ente che trascende i singoli membri. Gli interessi della famiglia appaiono perciò distinti dagli interessi dei singoli componenti: si vuol così, nelle retoriche affermazioni che si riscontrano nelle dichiarazioni di regime, abbattere il modello liberal-borghese di famiglia, per sostituirlo con quello ispirato alla solidarietà corporativa. La famiglia viene tuttavia tutelata in funzione degli interessi statuali: considerata luogo di produzione, essa necessita di leggi che tutelino la lavoratrice madre; considerata cellula della società, viene protetta da oneri eccessivi (e si istituisce da un lato la tassa sul celibato, dall'altro si ammettono esenzioni dalle imposte per le famiglie numerose); considerata come formazione sociale nella quale si compie l'educazione primaria dei minori, la si fa destinataria dei principi dello stato corporativo, che mette in atto un vero e proprio programma di educazione «fascista» (e affianca la famiglia con l'operato di istituzioni parafamiliari e parascolastiche). La donna continua a mantenere tuttavia il suo ruolo vicario, in società come in famiglia. E la concezione diffusa dalla coscienza sociale viene riflessa dalle parole del Duce:

«La donna deve obbedire. La mia opinione sulla sua parte nello Stato è in opposizione ad ogni femminismo. Naturalmente non deve essere schiava, ma se io le concedessi il diritto elettorale mi si deriderebbe. Nel nostro Stato la donna non deve contare». Nel rapporto con l'uomo, quindi, la posizione rimane di soggezione, quanto meno di fatto, che si trasforma in soggezione di diritto nella comunità familiare («il padre-marito deve essere un piccolo Duce», e la donna «sposa e madre esemplare»).

Sulla base di queste direttive, la donna continua ad essere esclusa da ogni attività politica, essendole negato il diritto di voto. E l'apertura che si delinea nel 1924, anno in cui le donne sono ammesse alle elezioni di questo tipo, viene abolita per tutti i cittadini, nell'anno successivo.

Anche la politica di tutela della donna nel mondo del lavoro, sulla quale molti insistono per rivendicare negli anni Venti e Trenta le prime forme di legislazione sociale a favore delle donne, deve essere esaminata con attenzione. Essa rivela, sì, una posizione di favore nei confronti della lavoratrice-madre, per la quale si introducono alcune provvidenze (e la istituzione dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, che offre servizi di assistenza alle ragazze-madri, alle donne lavoratrici, ai minori abbandonati, nel 1938, si inserisce in questo progetto), ma il fine precipuo di tale legislazione non consiste tanto nella tutela della parte «debole», quanto piuttosto nel perseguimento di programmi di incremento demografico. Se poi si opera una rassegna dei provvedimenti legislativi in materia di lavoro femminile, anzi, si hanno prove persuasive di una politica di esclusione della donna dal mondo del lavoro, proprio perché ad essa si destina necessariamente un modello di vita familiare. La teoria della «politica della famiglia» di Loffredo si pone appunto in una prospettiva che relega la donna ad una posizione di subordinazione per così dire dettata dalla «natura» (la donna è infatti intesa come «mammifero ignorante» cui si nega ogni capacità intellettuale). Ed infatti il 20 gennaio 1927 i salari femminili vengono ridotti dai sindacati alla metà dei corrispondenti salari maschili.

La famiglia è anche destinataria di una fitta normativa penalistica, che intende tutelarne gli aspetti più importanti, per assicurare la purezza della razza e l'incremento demografico. Di qui la configurazione di una serie di reati di nuova ideazione, quali i reati contro l'integrità e la sanità della stirpe, i delitti contro il matrimonio, contro la morale familiare, contro lo stato di famiglia, contro l'assistenza familiare.

La purezza della razza viene assicurata anche con la legislazione del 1938, volta ad impedire il matrimonio di italiani e di italiane con appartenenti alle razze «camita, semita e altre razze non ariane». Pur introdotte con largo sfoggio di retorica, queste leggi (che debbono la loro esistenza all'aberrante disegno perseguito in quegli anni di avvicinamento al modello nazionalsocialista) hanno scarsa presa sulla coscienza sociale, e non pervengono a quelle forme di discriminazione razziale che ebbero così gravi conseguenze sotto il Terzo Reich.

4. IL DIBATTITO SULL'AMMISSIONE DELLE DONNE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE ALLA FINE DELL'OTTOCENTO

Ci avviciniamo alla definizione delle regole sull'esercizio della professione forense. Gli Atti del I Congresso giuridico italiano, tenutosi a Roma tra il 26 novembre e l'8 dicembre del 1872, gettano le basi per i principi fondativi dell'Avvocatura, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo etico⁸. La V tesi, illustrata dall'avv. Cesare Norsa, riguardava l'esercizio della professione di avvocato e procuratore e la necessità di una rappresentanza della medesima. La relazione ricostruisce con dovizia di dati e riferimenti lo sviluppo della professione forense nel corso dei secoli, giustifica la ripartizione delle due categorie di professionisti, colloca il ministero della professione nell'ambito della difesa dei diritti e nel quadro delle regole processuali, svolge un'analisi comparatistica ed anche sociologica, ripercorrendo Stato per Stato nell'Italia preunitaria le modalità di rappresentanza della classe, il cui scopo è di tutelare «la dignità, il decoro e l'interesse della classe»⁹. In particolare, «il principio di libertà che deve essere rispettato per serbare integra resistenza e favorire il benessere della classe, l'autonomia che dev'essere carattere assoluto della sua rappresentanza, costituita a base di libera elezione, la missione ad essa naturalmente attribuita di conservare la dignità ed il decoro del ceto, esigono per logica conseguenza che la attitudine e la capacità di chi vuol essere ammesso nella classe dei funzionari esercenti l'avvocheria, sia riconosciuta dai rappresentanti della classe medesima; altrimenti questa

⁸ Rist. a cura di G. ALPA, Bologna, 2006.

⁹ *Op. cit.*, p. 457.

si potrebbe dell'altrui influenza e volontà vedere imposto nel collegio chi per avventura non ne stimasse meritevole, e ne verrebbe meno la dignità della classe e della sua rappresentanza stessa».

Si occupa poi a lungo delle tariffe e delle modalità di compenso dell'avvocato e del procuratore, ma tace sulla polemica, già allora aperta, sull'ingresso delle donne in Avvocatura.

La prima legge unitaria sulla professione forense, del 1874, tace anch'essa sul tema. E questo silenzio sarà usato come un'arma argomentativa da quanti si opporranno all'ingresso delle donne negli albi forensi.

Il problema dell'accesso delle donne alla professione forense era così acuito alla fine dell'Ottocento che, in una voce enciclopedica volta a ricostruire gli aspetti giuridici, economici e sociali della professione forense, la questione dell'ingresso delle donne in avvocatura occupa una posizione centrale nella trattazione¹⁰.

Cavagnari e Caldara scrivono alla fine dell'Ottocento, proprio nel momento in cui il dibattito è acceso, le polemiche in corso, le soluzioni incerte, l'orientamento prevalente di avvocati e giudici del tutto sfavorevole. Anche in questo caso si può notare che nel dibattito prevalevano le interpretazioni formali piuttosto che non quelle di natura politica o sociale. I due Autori non lasciano il campo del formalismo, ma, essendo sensibili per cultura e credo politico ai risvolti socio-economici delle regole giuridiche, non si censurano più di tanto. In ogni caso si preoccupano, prima di tutto, di sconfiggere le tesi contrarie all'ingresso delle donne in avvocatura sul loro stesso terreno.

Si trattava infatti di una questione di pura interpretazione additiva, per un verso, restrittiva, per l'altro verso, di un testo di legge, quello recante le prime disposizioni sulla professione forense introdotte dal legislatore unitario, che nulla dicevano al riguardo. Tra i requisiti per essere iscritti all'albo degli avvocati l'art. 8 della l. 8 giugno 1874, n. 1938, richiedeva che non si fossero riportate condanne a pena maggiore della reclusione o detenzione fino a cinque anni, né condanne importanti l'interdizione dall'esercizio della professione, che si fosse stati «insigniti» della laurea in Giu-

¹⁰ *Avvocati e procuratori*, scritta da un magistrato, CAMILLO CAVAGNARI (studioso di diritto del lavoro), e da un avvocato, EMILIO CALDARA (divenuto successivamente il primo sindaco socialista di Milano, seguace di Turati e collaboratore di Matteotti) per *Il Digesto italiano*, Torino, 1893-1899, pp. 656 ss.]

risprudenza, che si fosse attesa la pratica forense per almeno due anni e si fosse superato l'esame teorico-pratico per l'abilitazione alla professione. Nessun accenno dunque al sesso, quale requisito di iscrizione o di esclusione. Egualmente per quanto riguardava i requisiti per l'iscrizione all'albo dei procuratori, in cui non era neppure previsto il conseguimento della laurea (art. 36, l. cit.). Per entrambe le professioni non era nemmeno richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

L'interpretazione in senso additivo (che le regole riguardassero solo avvocati «maschi») e in senso restrittivo (che le donne ne fossero escluse) doveva quindi essere motivata, tenendo conto delle regole di interpretazione della legge stabilite dai primi articoli del codice civile del 1865 (peraltro simili a quelle anteposte al codice civile albertino del 1837 e non troppo distanti dalle disposizioni preliminari anteposte al codice civile del 1942). Insomma, occorreva ricorrere all'interpretazione letterale, a quella sistematica, a quella analogica per poter giustificare l'esclusione. Le tecniche interpretative dovevano porsi al servizio della mentalità corrente, che rifletteva lo stato sociale della donna, portatrice dell'*imbecillitas sexus* e quindi di una incapacità (derivante, come allora si credeva, dallo stesso «stato di natura») di cui il diritto doveva farsi carico.

Il tema era stato già dibattuto sulle riviste. Uno degli interventi più risalenti era stato quello di Calenda de' Tavani¹¹. Ma la questione era salita alla ribalta delle cronache per la vicenda che aveva investito Lidia Poët, la prima donna ad essere iscritta ad un albo di avvocati nel 1883, anche se, per opposizione del p.m., l'iscrizione era stata annullata dalla Corte d'appello di Torino.

Lunghi passi della sentenza sono riportati da Cavagnari e Caldara nella loro voce¹², e si può seguire perciò il ragionamento dei giudici per ottenere il risultato voluto.

Essi muovono dal presupposto, peraltro non condiviso da molti e quindi assai incerto, già al momento in cui la legge professionale era stata approvata, che la professione forense dovesse essere qualificata come ufficio pubblico. Il ragionamento è corroborato da alcuni corollari: l'uso della dizione letterale, perché la legge pro-

¹¹ *Rivista di giurisprudenza*, pubblicata a Trani nel 1855, p. 742.

¹² CAVAGNARI-CALDARA, *op. cit.*, p. 136.

fessionale non parlava mai di avvocate; l'uso della tradizione storica, dal momento che anche nel diritto romano le donne non potevano esercitare l'avvocatura, e l'uso dell'argomento *ex adverso*, nel senso che l'ammissione delle donne agli uffici era esplicitamente stabilita dalla legge e quindi, là dove la legge taceva, non si poteva ritenere implicita l'ammissione all'ufficio.

Le regole sull'interpretazione offrono ai giudici ulteriori argomenti: là dove la soluzione sia incerta perché «non havvi un preciso disposto di legge» occorre far riferimento al diritto comune; ed appunto dal diritto comune si ricavava il passo di Ulpiano in cui si richiamava l'editto del Pretore vietante l'avvocatura alle donne¹³. Dal terreno formale i giudici passano però ad altri piani. Sembra quasi che, fatto il loro dovere di interpreti dei testi, a questo punto si sentano liberi di esprimere la loro opinione. Si richiamano al senso comune, che fa appello alla *pudicitia sexui*, alla poca convenienza che il «sesso gentile» prenda parte dallo «strepito dei pubblici giudizi» in cui si discutono argomenti che potrebbero imbarazzare le «donne oneste». Passano poi ad argomenti più frivoli, come l'uso della toga su abbigliamenti femminili «strani e bizzarri», oppure ad argomenti a dir poco meschini, come il prevenire sospetti sui giudici che facessero pendere la bilancia a favore di una «avvocatessa leggiadra» (dove emerge che il solo dubbio che ciò potesse avvenire – espresso da colleghi – non manifestava grande fiducia nella indipendenza e nella correttezza della magistratura...). Non manca poi la battuta finale, succosa quanto divertente: le donne non debbono pretendere di divenire eguali agli uomini «anziché [preferire di rimanerne] le compagne, siccome la provvidenza le ha destinate»¹⁴.

La Cassazione di Torino conferma la pronuncia d'appello, rifugiandosi nella funzione sociale dell'avvocatura, e quindi utilizzando il primo argomento dei giudici torinesi¹⁵.

Cavagnari e Caldara riportano con puntigliosa precisione il dibattito che si era avviato dopo la prima decisione torinese, annotando tra i giuristi favorevoli all'ammissione Vidari, Giuriati, Landolfi e Mariani; tra i giuristi contrari Gabba, Marghieri e Bianchi.

¹³ Li, § 1, *De postul.*

¹⁴ App. Torino, 11 novembre 1883, in *Giur. it.*, 1884, II, 9.

¹⁵ Cass. Torino, 18 aprile 1884, *ivi*, 1884, I, 1, 295.

E, ripercorrendo il ragionamento dei giudici, ne dimostrano le falle. Innanzitutto, ricorrendo alla interpretazione storica, dal momento che già la Relazione parlamentare con cui si era presentato il testo del progetto di legge relativo alla professione forense escludeva che l'avvocato svolgesse un pubblico ufficio, e ad analoga conclusione si era pervenuti per il procuratore. Questa conclusione era stata anche avallata dalla Cassazione di Roma¹⁶.

Essi criticano anche la sentenza della Cassazione di Torino che aveva negato l'applicazione dell'art 24 dello Statuto, concernente il principio di eguaglianza, e l'art 3 del codice civile riguardante la titolarità dei diritti civili, sostenendo in modo pervicace l'assoluta disuguaglianza della donna rispetto all'uomo. I giudici avevano fatto ricorso anche alla legislazione universitaria del 1859, poi ribadita dalla legge del 1876, per escludere che da queste disposizioni si potessero trarre argomenti a favore dell'iscrizione all'albo. Pur ammettendo esplicitamente le donne agli studi di diritto, la legge – a loro dire – non implicava libertà di esercizio dell'avvocatura per le donne laureate

Tra i più tenaci oppositori si collocava Bianchi, il quale, da civilista qual era, aveva impostato il suo ragionamento sullo status minoritario della donna nel diritto privato, in particolare facendo riferimento all'istituto della autorizzazione maritale, argomento sistematico in base al quale ricavava l'impossibilità della donna di ricevere mandati senza l'autorizzazione del marito, condizione imprescindibile per chi volesse difendere in giudizio. Gli aveva però replicato Vidari che la disciplina dell'autorizzazione maritale non poteva ritenersi d'ostacolo all'esercizio della professione forense, avendo tutt'altro scopo.

Ma la connessione con l'autorizzazione maritale aveva un senso, almeno di politica del diritto. E non è un caso che l'ostacolo all'ammissione all'esercizio della professione forense sia caduto insieme con l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

Caustico è il finale posto da Cavagnari e Caldara a questa discussione. Poiché i giudici torinesi avevano fatto appello alla legge di natura e alla volontà della Provvidenza, essi si chiedono «se la natura o la provvidenza pensa a distribuire le funzioni nella società, perché preoccuparsi a distribuirle con delle sentenze?».

¹⁶ Con sentenza del 10 febbraio 1890, *ivi*, 1890, I, 2, 197.

Erano tempi difficili e solo qualche caso sporadico citato dai due Autori in Germania e in Svezia non poteva esser di grande aiuto. Peraltro la vicenda aveva avuto il suo omologo in Francia nel caso di Giovanna Chauvin, anch'ella laureata in Giurisprudenza ma non ammessa all'esercizio della professione. E la Francia, in allora, era il modello più seguito nelle mode e nella mentalità.

Al dibattito sull'ingresso delle donne nella professione forense si affianca quello sull'ingresso delle donne nell'insegnamento degli istituti superiori, negli uffici pubblici, e nell'elettorato attivo e passivo. Questa volta è Teresa Labriola, laureata in legge, figlia di uno dei fondatori del socialismo italiano, Antonio Labriola, a tenere alta la fiaccola della libertà e della lotta contro la discriminazione. Nel 1901 aveva ottenuto la libera docenza in Filosofia del diritto; nel 1903 diviene responsabile della Sezione giuridica del Consiglio nazionale delle donne italiane, raccoglie alcuni dei suoi saggi e interventi nella raccolta *La questione femminile* del 1910; dopo l'ammissione delle donne alla professione, nel 1919, si accosta al fascismo e continua, anche all'interno di questa visione politica, a difendere la donna nel mondo del lavoro.

Anche il caso di Teresa Labriola fa giurisprudenza e quindi storia. Anche nel suo caso, come per la Poet, l'Ordine forense (quello romano) l'aveva accettata; anche nel suo caso è il Procuratore generale della Corte d'Appello che ricorre al giudice per farla escludere. Anche nel suo caso, i giudici le danno torto. Pietro Cogliolo, professore di diritto civile genovese, conservatore illuminato, ne prende le difese; e pubblica la sua difesa nel settembre del 1912¹⁷. Distinguendo il lato giuridico da quello sociale, egli ricostruisce gli aspetti giuridici della professione forense, riprende le argomentazioni di Mortara, di cui fra poco dirò, richiama lo Statuto albertino e la difesa dei diritti civili di ogni cittadino, controbatte passo per passo la Cassazione torinese che aveva negato il diritto alla Poet.

«Così non ha valore il dire che l'avvocato è un mandatario e la donna maritata non può accettare un mandato senza l'autorizzazione del marito (art. 1743 c.c.). È facile rispondere una di queste tre cose: la prima è che si potrebbe disputare se l'avvocato è, salvo che in Cassazione, un mandatario; la seconda è che non tutte

¹⁷ Ora in *Scritti vari di diritto privato*, II, Milano, 1917.

le donne sono maritate; la terza è che ci vorrà l'autorizzazione del marito, ma ciò non porta all'incapacità generale: anche per essere commerciante la donna maritata deve essere autorizzata (art. 13 cod. comm.) e nessuno ha mai detto che il commercio è vietato alle donne».

In chiusura si legge tuttavia: «E concludo con dire che la legge professionale degli avvocati non contenendo divieto alcuno, le donne possono essere avvocate. Che sia bene che esse si diano a questa professione è un'altra cosa: non siamo noi giuristi che dobbiamo occuparci di ciò».

E con questo temperamento, poggiato sulla opportunità, lo stesso difensore mostra la cautela della sua difesa...

Ben diverso era l'atteggiamento di chi credeva davvero nella parità dei sessi: il marchese (e avvocato) genovese Edoardo Olandini scrive un appassionato libro su *Le donne e l'avvocatura*, (1913), e altri lo seguiranno con ferma convinzione¹⁸.

5. L'AGOGNATO INGRESSO

Il percorso travagliato si era intrecciato con la posizione giuridica della donna *tout court*: una coraggiosa decisione di Lodovico Mortara che, nella qualità di Presidente della Corte d'appello di Ancona, aveva accolto il ricorso di alcune maestre di Senigallia che volevano essere iscritte alle liste elettorali provinciali, era stata riformata dalla Cassazione di Roma. L'avvocatura già nel corso del VII Congresso giuridico nazionale tenutosi a Roma nel 1911 si era espressa, per bocca di Vittorio Scialoja, a favore della abolizione della autorizzazione maritale, ma solo la l. 17 luglio 1919, n. 1776 abolì l'esecranda interpretazione sulla legge professionale, insieme con l'umiliante istituto della autorizzazione maritale.

È interessante rileggere le argomentazioni addotte dalla Commissione del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 9 marzo 1919 sulla capacità giuridica e professionale della donna, non solo per l'autorevolezza del presidente e del relatore, oltre che dei componenti della Commissione (rispettivamente Mortara, Bensa, Scialoja, Filomusi, Del Giudice), ma anche per comprendere le difficoltà in cui si dibattevano i giuristi del

¹⁸ V. le cit. in F. TACCHI, *Eva togata*, cit., p. 29 ss.

tempo (lo stesso Mortara aveva perplessità, dettate peraltro da ragioni economiche, preoccupandosi del lavoro dei reduci e del numero degli avvocati già allora considerato esorbitante) dovendo fronteggiare una mentalità diffusa e pregiudizi inveterati. La riproduzione del testo in appendice al volume è essenziale per comprendere lo spirito, oltre che la lettera, della Relazione.

La Relazione muove dalle argomentazioni relative alla opportunità della soppressione della autorizzazione maritale, considerata illogica (giuridicamente) prima ancora che politicamente inutile, ma si sofferma soprattutto sull'esercizio dell'attività professionale da parte delle donne e considera questa innovazione un traguardo, «veramente un grande passo nella emancipazione giuridica della donna»¹⁹. L'art. 7 del progetto di legge faceva salve le funzioni che implicano poteri politici o giurisdizionali, sui quali i commissari non si esprimono, sapendo che le stesse istanze egalarie non si erano spinte fino ad auspicare la donna-soldato o la donna-giudice o prefetto, ma ammettevano invece la donna-arbitro. Essi non indietreggiano dinanzi ad una inveterata tradizione e realisticamente sottolineano come ormai per i titoli di studio non vi siano più ostacoli all'accesso da parte delle donne e quindi ad esse si dovrebbero aprire le porte di tutte le professioni liberali, anche di quelle che essendo organizzate in ordini, potrebbero opporre maggiori ostacoli all'ingresso. La regola — rilevano i commissari all'unanimità, tenendo a precisare che tutti erano della medesima opinione — deve essere capovolta.

Alle argomentazioni formali i commissari aggiungono considerazioni di carattere sociale: il coraggioso ruolo assolto dalle donne nel corso della guerra mondiale ha fatto loro guadagnare «il brevetto di capacità»; la discriminazione nell'accesso alle professioni si risolverebbe in un atto di ingiustizia sociale; la considerazione naturalistica sulla inferiorità femminile è superata dai molti casi di superiorità d'ingegno rispetto agli uomini; la «santa missione domestica» non sarà impedita dall'esercizio della professione a coloro che non hanno vocazione familiare, la possibile trasformazione genetica in un «terzo sesso» di quante si dovranno misurare con gli uomini nella professione è agevolmente superabile perché «la

¹⁹ p. 205.

creatura che di queste doti sia adorna nulla scapiterà per la sua maggiore elevazione sociale».

La Relazione si fa carico anche delle preoccupazioni del suo presidente, che avrebbe preferito consentire l'ingresso delle donne in avvocatura solo dopo la conclusione dell'iter della riforma professionale, che egli auspicava potesse elevare il livello morale e tecnico degli iscritti agli albi. Ma questa preoccupazione, peraltro non preclusiva dell'unanimità di apprezzamento del testo, non è considerata dirimente. Al contrario, i Commissari si dicono fiduciosi che «l'ingresso della donna nella classe, in sé stessa così nobile, degli avvocati valga anche ad ingentilire, là dove ne fosse per avventura mestieri, il costume forense».

Finalmente la lunga battaglia si era conclusa con la vittoria delle donne. E ad evitare preziosismi interpretativi o finzioni retrive, l'art. 7 della legge proclamava esplicitamente l'ammissione – a pari titolo degli uomini – delle donne ad esercitare «tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi sono ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento».

In epoca fascista la situazione però non cambia molto. Si affacciano le prime donne avvocato, si inseriscono le donne soprattutto negli uffici del lavoro – il corporativismo, in questo senso, diviene una molla per l'emancipazione – si contano le prime docenti universitarie, soprattutto in materia di diritto corporativo. Ma la concezione fascista della donna, "angelo del focolare", la molteplicità degli avvocati praticanti (già Calamandrei nel 1921 aveva bollato la categoria di eccessiva affluenza), le peripezie della guerra sono alcuni dei fattori che scoraggiano l'ingresso nella professione o, dopo l'ingresso, la continuazione della professione.

6. LA DONNA NOTAIO E LA DONNA MAGISTRATO

Anche per le donne che volevano avviarsi alla professione di notaio si presentò il medesimo calvario percorso dalle avvocate. La prima richiesta di iscrizione di una donna per l'ammissione alla pratica notarile si registra nella prima decade del Novecento. Anche in questo caso gli organismi professionali risposero positivamente, ma la Corte d'Appello di Roma con sentenza dell'8 aprile

1914 pronunciò la cancellazione. I giudici si appellarono al dettato "della legge speciale e della legge comune" che impediva l'accesso delle donne ad ogni ufficio che implicasse "funzioni attinenti all'azione giudiziaria".

La prima donna notaio in Italia si ebbe solo negli anni Trenta, quando la Dott.ssa Adelina Pontecorvo che intendeva dedicarsi alla carriera di magistrato, finì per ridimensionare le sue aspirazioni e per affermarsi in questa professione.

Per la donna magistrato il percorso è ancora più complicato.

Ciò perché per alcuni uffici le donne furono ammesse al fianco degli uomini a prestare la loro funzione. Ad esempio, nel 1893 furono ammesse a giudicare nei Collegi dei Probiviri, in materia di lavoro. Ma per tutti gli anni Trenta la discussione – sui pubblici uffici, ma anche sulla opportunità di inserire la donna nell'organico della Magistratura – si risolse in modo negativo.

Oltre ai soliti pregiudizi, si facevano pesare gli aspetti scabrosi che certi processi potevano presentare, non acconci alla natura femminile, e, peggio, in una cultura ancora imbevuta di pregiudizi lombrosiani, la particolare natura dell'animo e della complessione femminile che non avrebbero assicurato il necessario equilibrio per un corretto esercizio della funzione giudicante.

Francesca Tacchi riporta con perizia il dibattito all'Assemblea costituente, nel quale si intrecciarono le interpretazioni sull'art. 3 e sulle norme in materia di famiglia, con quelle inerenti la pubblica Amministrazione e il ruolo della Magistratura. I partiti politici tennero posizioni contrapposte, ma una certa trasversalità aggregava coloro che avevano una mentalità più tradizionale e che riuscirono a calibrare le soluzioni, consentendo alla legge (ferma la parità) di effettuare specificazioni e limitazioni. Nel medesimo periodo si discuteva anche la legge sull'ordinamento giudiziario. Nonostante la presenza in Assemblea di donne di notevole prestigio e di grande caratura fu approvata la formula compromissoria, che Tacchi valuta quasi una sconfitta. Si dovette attendere la legge del 1963 per portare a compimento l'accesso, e di seguito, i primi concorsi per vedere riconosciuto anche alle donne il diritto di far parte della Magistratura.

7. IL RUOLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Poiché, come tutti concordano, l'acquisizione delle pari opportunità delle donne nell'ambito delle professioni legali è, innanzitutto, un fatto culturale, il Consiglio nazionale forense ha istituito nel corso della terz'ultima Consiliatura, una Commissione ad hoc per studiare il problema e per assumere le iniziative più adeguate. Nel corso del tempo si sono infittiti i programmi e le possibilità di coordinamento con le istituzioni, in modo da dare maggior impulso alle attività del Consiglio e della Commissione. Nelle relazioni lette per l'apertura dell'anno giudiziario ho avuto modo di dare un breve resoconto dell'attività svolta, che la Commissione Pari Opportunità ha poi articolato in modo più analitico con la propria relazione annuale.

Sul piano della analisi storica il Consiglio nazionale forense ha pubblicato il volume *Donne e diritti*, a cui ho fatto cenno, e altri volumi di storia dell'Avvocatura in cui si contengono capitoli o pagine dedicati alla tematica che ci occupa.

Ma la promozione culturale costituisce solo l'avvio delle iniziative necessarie. È stata molto utile l'analisi della situazione sociale ed economica promossa, attraverso il Censis, con due ricerche, l'una dedicata all'immagine dell'Avvocatura e l'altra al ruolo della donna nell'Avvocatura. Entrambe le indagini hanno confermato quanto da tempo era percepito: l'accesso all'Università, in particolare alla Facoltà di Giurisprudenza, attualmente vede una maggioranza di donne iscritte rispetto agli uomini; e così pure per quanto riguarda gli iscritti alla pratica forense, e gli iscritti all'albo professionale nelle fasce di età più giovani. Il reddito delle avvocate invece è inferiore a quello degli avvocati; le materie praticate sono ancora in un certo senso viziate dal pregiudizio della minor preparazione tecnica o dalla maggior sensibilità per temi considerati di natura femminile: in altri termini, poche sono le avvocate che praticano la professione in materia societaria o finanziaria, molte sono quelle che si dedicano al contenzioso sui rapporti familiari o sui minori. Anche sotto il profilo della rappresentatività si avverte sensibilmente la difficoltà delle avvocate di accedere alle cariche negli ordini e nelle associazioni di categoria. Tutti questi temi sono stati ampiamente discussi nell'ambito della giornata di apertura del V Congresso di aggiornamento forense, tenutosi a Roma l'11

marzo 2010, ma hanno costituito oggetto anche di mozioni negli ultimi Congressi nazionali. Il fatto che si discuta – talvolta animatamente, e comunque sempre con la prospettiva di dover continuare a coltivare questi temi, a moltiplicare le iniziative, e a sostenere le ragioni della posizione della donna nell'Avvocatura – è indice del fatto che la parità non è ancora stata raggiunta. Questa conclusione per la verità non è condivisa da tutti, in particolare da autorevoli esponenti del mondo associativo (come l'avv. Michelina Grillo che nella sua qualità di presidente dell'OUA, ha sostenuto che nella relazione effettuata ad un importante convegno in materia una tesi più cauta sull'attuale discriminazione femminile).

I risultati del congresso su *Il diritto alle pari opportunità fra attuazione e negazione* organizzato a Roma il 22 maggio 2007 dal Consiglio Superiore della Magistratura unitamente al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Comitato Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, sembrano più vicini alla mia convinzione.

8. LE PARI OPPORTUNITÀ NEL CONTESTO DEI DIRITTI DELLE DONNE

Come ho cercato di mettere in evidenza nei diversi passaggi di questo lavoro, la realizzazione delle pari opportunità è strettamente correlata con la compiuta realizzazione dei diritti della donna in ambito sociale ed economico. Si tratta di una connessione che può apparire quasi scontata e, detta per le donne che militano nelle professioni legali, potrebbe anche apparire superflua, dal momento che esse sono le prime ad avere cognizione dei propri diritti – come già la prima donna laureata in Giurisprudenza, discutendo una tesi sulla dote, aveva dato da intendere – e sono le prime a rivendicarli sia con i mezzi affidati al diritto (si pensi all'attività di Anna Maria Mozzoni) sia con le altre opportunità offerte dalle associazioni culturali e sindacali, dall'agone politico, dal ruolo svolto nell'ambito delle istituzioni.

Si tratta di un tema che ha un perimetro assai lato, ma il Consiglio nazionale forense lo sta seguendo sia nella predisposizione dei temi di studio al CCBE, la rappresentanza europea degli avvocati, sia nei rapporti con gli esponenti delle professioni e delle istituzioni del Mediterraneo. La pubblicazione più significativa al riguardo tratta il problema de *I diritti delle donne nell'area del Mediterraneo. Civiltà a confronto, pari opportunità, identità e tutela*

delle differenze²⁰. Qui si discute della donna soggetto di diritti nella cultura occidentale, ma anche della difesa della donna dai suoi difensori (nel contributo di Ettore Randazzo, che ripercorre storicamente i processi alle streghe), di violenza sulle donne e di dialogo interreligioso; per ciascuno dei Paesi a religione musulmana si analizzano poi le questioni più spinose. Infine si indicano gli obiettivi di un progetto culturale onnicomprensivo che include le sfide delle tecnologie e della comunicazione

9. LA LETTERATURA STORICA SULLE DONNE NELLE PROFESSIONI LEGALI

La letteratura sulla storia dell'ingresso delle donne nelle professioni legali comprende diversi generi letterari: quelli riferiti, per così dire, all'*histoire evenementielle*, che è propria degli storici di professione, ed è riflessa in modo encomiabile dagli scritti di Francesca Tacchi²¹, e di Antonella Meniconi²². Vi sono poi le ricerche sulle situazioni regionali o locali: si segnalano in questo filone i medaglioni di alcune avvocate celebri, come Elisa Colmani, del foro di Ancona²³; e il bel libro, in corso di stampa, di Elio Di Rella sull'avvocatura ligure – in particolare genovese – che reca un intero capitolo sulle avvocate, ricordando le prime avvocate genovesi che hanno meritato la medaglia d'oro dei cinquant'anni di professione. Vi sono infine gli scritti delle donne aspiranti avvocate – ma escluse dalla professione fino al 1919 – e quelli delle avvocate che si sono segnalate per la loro cultura e la loro alta professionalità: mi riferisco in particolare ad Angiola Sbaiz²⁴.

²⁰ A cura di S. ANDÒ-G. ALPA-B. GRIMALDI, E.S.I., 2010.

²¹ F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002; Id., *Eva togata*, op. cit.

²² A. MENICONI, *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione in epoca fascista (1922-1943)*.

²³ F. TACCHI, *Una Silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro. Elisa Colmani del foro di Ancona*, in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, a cura di N. SBANO, Bologna, 2004, p. 153 ss.

²⁴ *Pagine sparse sull'avvocatura*, a cura di G. BERTI ARNOALDI VELI, Bologna, 2009.